

**Avviso ai sensi dell'articolo 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 129 e seguenti del regolamento di cui alla delibera CONSOB n. 11971/1999 e successive modifiche ed integrazioni**

Ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche ed integrazioni (il "Testo Unico") e dell'art. 129 e seguenti del regolamento di cui alla delibera CONSOB n. 11971/1999 e successive modifiche ed integrazioni TUF (il "Regolamento Emittenti"), si rende noto che il giorno 28 aprile 2010 i soggetti indicati nella colonna Aderenti nella tabella di cui al successivo paragrafo B (gli "Aderenti") hanno sottoscritto l'accordo di natura parasociale qui di seguito descritto (l'"Accordo" o il "Patto").

La fusione tra Enia S.p.A. in Iride S.p.A. è stata approvata dalle assemblee straordinarie di tali società rispettivamente in data 28 aprile 2009 ed in data 30 aprile 2009 (la "Fusione").

**A. SOCIETÀ I CUI STRUMENTI FINANZIARI SONO OGGETTO DELL'ACCORDO**

Iride S.p.A. (di seguito "Iride" o la "Società"), con sede legale in Torino, Via Bertola n. 48, iscritta presso il Registro delle Imprese di Torino, Codice Fiscale e Partita IVA n. 07129470014.

Si segnala che una volta che la Fusione sarà efficace Iride avrà modificato la denominazione sociale in Iren S.p.A. e trasferite la sede in Reggio Emilia.

**B. SOGGETTI ADERENTI ALL'ACCORDO**

Gli strumenti finanziari oggetto dell'Accordo ("Azioni Conferite") (i) appartenenti al Sindacato di Blocco (come *infra* definito) sono costituiti da n. 650.870.198 azioni ordinarie della Società post Fusione pari al 55,0779%

del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie che la Società avrà alla data di efficacia della Fusione (ii) apportati al Sindacato di Voto (come *infra* definito) sono costituiti da tutte le Azioni detenute dagli Aderenti durante il periodo di validità del Patto ed attualmente pari a n. 704.269.359 azioni ordinarie della Società post Fusione rappresentanti il 59,5967% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie che la Società avrà alla data di efficacia della Fusione.

Si precisa che le Azioni Conferite sono oggetto del sindacato di voto di cui *infra* (il "Sindacato di Voto") e delle limitazioni alla circolazione di cui *infra* (il "Sindacato di Blocco").

La seguente tabella indica gli Aderenti al Patto, il numero delle Azioni Conferite da ciascuno di essi al Sindacato di Voto ed al Sindacato di Blocco, la percentuale da esse rappresentata rispetto al numero totale di Azioni Conferite nonché la percentuale da esse rappresentata rispetto al numero totale di azioni ordinarie della Società post Fusione (le "Azioni").

**C. SOGGETTO CHE ESERCITA IL CONTROLLO SULLA SOCIETÀ TRAMITE L'ACCORDO**

Nessuno soggetto che aderisce al Patto controlla ai sensi dell'articolo 93 del Testo Unico la Società.

**D. TIPO DI ACCORDO E RELATIVE FINALITÀ**

Il Patto è riconducibile ad un sindacato di blocco e di voto avente la finalità di garantire, anche post Fusione, lo sviluppo della Società, delle sue partecipate e della sua attività nonché di assicurare alla medesima unità e stabilità di indirizzo, ed in particolare (i) determinare modalità di consultazione ed assunzione congiunta di talune deliberazioni dell'assemblea dei soci della

Società; e (ii) disciplinare taluni limiti alla circolazione delle Azioni Conferite.

**E. CONTENUTO DELL'ACCORDO**

**Sindacato di Voto**

Il Patto prevede l'impegno dei pattisti: (i) di presentare e votare una lista congiunta per la nomina di amministratori ed una lista congiunta per la nomina dei sindaci della Società in conformità alle disposizioni del Patto, (ii) di far sì che i Consiglieri di Amministrazione e i membri del Comitato Esecutivo confermino il proprio voto in Consiglio di Amministrazione e nel Comitato Esecutivo alle disposizioni del Patto (con riferimento alla sola ipotesi di cessazione e sostituzione degli amministratori) e (iii) a conformare il proprio voto nell'Assemblea in relazione alle Materie Rilevanti (come *infra* definite). Nell'ambito del Patto in data 28 aprile 2010 tutti gli Aderenti ad eccezione dei Comuni di Canossa, Luzzara, Guastalla e Viano hanno convenuto (i) che entro il termine di 60 giorni dalla data di efficacia della Fusione venga convocata un'assemblea straordinaria della Società per modificare l'articolo 9 dello statuto della Società post Fusione in modo tale che sia previsto che il capitale sociale della Società post Fusione sia detenuto in maniera rilevante e non inferiore al 51% da soggetti pubblici e (ii) di votare favorevolmente a tale proposta di modifica.

**Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo della Società Post Fusione**

Il Consiglio di Amministrazione sarà composto da tredici consiglieri di cui: sette consiglieri designati da Finanziaria Sviluppo Utilities S.r.l. ("FSU"), quattro consiglieri designati dalle "Parti ex Enia" (intendendo per "Parti ex Enia" tutti gli Aderenti ad eccezione di FSU che hanno sottoscritto l'Accordo) e due consiglieri eletti dalle minoranze in conformità a quanto previsto dall'art. 19 del Nuovo Statuto. Nell'ipotesi di mancata presentazione di liste da parte delle minoranze, uno dei consiglieri che sarebbero stati eletti dalle minoranze sarà eletto da FSU e l'altro dalle Parti ex Enia. Le cariche di Presidente e Amministratore Delegato della Società saranno attribuite ai consiglieri designati da FSU e le cariche di Vice-Presidente e Direttore Generale della Società saranno attribuite ai consiglieri designati dalle Parti ex Enia. Per tutta la durata del Patto, Presidente, Vice-Presidente, Amministratore Delegato e Direttore Generale costituiranno il Comitato Esecutivo della Società. Il Patto prevede, inoltre, disposizioni relative alla presentazione delle liste, all'inserimento all'interno della lista dei candidati alla carica di Amministratore propositi dai pattisti e alla sostituzione degli Amministratori venuti meno in corso di mandato.

Non appena il Patto entrerà in vigore (dalla data di efficacia della Fusione) (i) i pattisti dovranno procurare la tempestiva convocazione di un'Assemblea dei soci della Società per la nomina dei consiglieri di amministrazione in sostituzione dei consiglieri dimissionari che rispecchi la composizione prevista dal Patto, quanto precede anche dando istruzione agli amministratori da loro rispettivamente designati perché essi si dimettano dalla carica, nel caso in cui non decadano in forza di norma statutaria; e (ii) sino all'intervenuto insediamento del Consiglio di Amministrazione nominato ai sensi del Patto non si tengano riunioni del Comitato Esecutivo ovvero non si tengano riunioni del Consiglio di Amministrazione aventi ad oggetto le materie di cui all'art. 25.2 dello Statuto della Società.

**Nomina del Collegio Sindacale**

Il Collegio Sindacale della Società post Fusione sarà composto da tre Sindaci Effettivi e due supplenti di cui un Sindaco Effettivo designato da FSU (da inserire al primo posto nella lista per l'elezione dei Sindaci) e un Sindaco Effettivo designato dalle Parti ex Enia (da inserire al secondo posto nella lista per l'elezione dei Sindaci). FSU e le Parti ex Enia, inoltre, nomineranno a rotazione il soggetto da inserire al primo posto della lista nella sezione "Sindaco Supplente" e la prima designazione spetterà a FSU. Inoltre FSU e le Parti ex Enia nomineranno a rotazione il candidato da inserire al secondo posto della lista nella sezione "Sindaco Supplente" del Collegio Sindacale della Società post Fusione e a designare il candidato da inserire al terzo posto della lista nella sezione "Sindaco Effettivo" e la prima designazione spetterà alle Parti ex Enia. Il Patto prevede inoltre disposizioni per quanto riguarda la presentazione delle liste e l'inserimento all'interno della lista dei candidati alla carica di Sindaco propositi dai pattisti e la sostituzione dei Sindaci venuti meno in corso di mandato.

**Quorum qualificati**

Le delibere di modifica dello Statuto della Società post Fusione relative alle seguenti materie saranno adottate solo con il voto favorevole di tutti i pattisti che hanno sottoscritto il Patto (le "Materie Rilevanti Assembleari"): (a) la partecipazione in misura rilevante pubblica; (b) il limite al possesso azionario; (c) la composizione e nomina degli organi sociali; (d) i quorum costitutivi e deliberativi delle Assemblee e del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo; (e) la sede sociale; (f) fusioni, scissioni (diverse da quelle ex artt. 2505, 2505 bis e 2506 ter, ultimo comma, del codice civile) nonché altre operazioni straordinarie sul capitale, ad eccezione di quelle obbligatorie per legge; e (g) la liquidazione della Società, ad eccezione di quella obbligatoria per legge.

**Sindacato di Blocco**

Le Azioni Conferite dagli Aderenti non possono essere oggetto di atti di disposizione (il "Vincolo di Intrasferibilità") e ove vengano costituiti o trasferiti diritti reali sulle Azioni Conferite i corrispondenti diritti amministrativi dovranno essere mantenuti in capo agli Aderenti. Non possono essere compiuti - né direttamente, né indirettamente, né per interposta persona - atti di disposizione aventi ad oggetto Azioni o altri atti e/o fatti e/o operazioni che comportino o possano comportare l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria (anche residuale) sulle Azioni della Società. Ferme le limitazioni indicate al precedente periodo il Vincolo di Intrasferibilità non si applicherà nel caso in cui l'atto di disposizione venga effettuato: (i) nell'ambito dei pattisti; e/o (ii) a favore di una società partecipata almeno all'80% del capitale sociale da uno o più pattisti, a condizione che lo stesso sottoscriva il Patto.

Il Vincolo di Intrasferibilità cesserà automaticamente di avere efficacia nel caso in cui venga emanata una legge, o altro atto avente forza di legge, in forza del quale le società (e/o loro controllate) affidatarie di servizi pubblici locali perdano l'affidamento dei servizi medesimi qualora siano partecipate, in misura superiore al 50%, da enti pubblici e/o società controllate da questi ultimi.

Qualora a seguito di violazioni delle disposizioni di cui al Patto sorga in capo ad una o più dei pattisti l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria (anche residuale) avente ad oggetto Azioni della Società, il pattista inadempiente terrà indenni e manlevati gli altri pattisti da tutti i costi, spese, oneri connessi o comunque derivanti da tale condotta ivi compresi quelli relativi all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria sulle Azioni della Società.

**F. ORGANI DEL PATTO**

Gli organi del Sindacato di Voto sono: il "Comitato del Sindacato" ed il "Segretario del Sindacato".

Il Comitato del Sindacato ha funzioni di coordinamento tra le parti del Patto ed è composto dal Sindaco *pro tempore* del Comune di Genova ed il Sindaco *pro tempore* del Comune di Torino in rappresentanza di FSU nonché da Sindaco *pro tempore* dal Comune di Reggio Emilia in rappresentanza di tutti le Parti ex Enia che hanno sottoscritto il Patto. Nell'ambito del Patto in data 28 aprile 2010 i Sindaci dei Comuni di Genova, Torino e Reggio Emilia hanno convenuto che al Comitato del Sindacato in rappresentanza dei Comuni di Genova e Torino parteciperanno i rispettivi sindaci accompagnati dal Presidente e Vicepresidente di FSU. Il Comitato del Sindacato resterà in carica per tutta la durata del Patto. Il Comitato del Sindacato si riunisce ogni volta uno dei membri ne faccia richiesta. Il Segretario del Sindacato svolge in particolare le seguenti funzioni: (i) collazione la lista per l'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione e dei componenti del Collegio Sindacale predisposte ai sensi dell'Accordo; (ii) trasmette ai pattisti le manifestazioni di voto ricevute dagli altri pattisti; (iii) effettua tutte le funzioni di carattere operativo-esecutivo necessarie ai fini dell'esecuzione del Patto; (iv) redige e sottoscrive il verbale delle riunioni del Comitato del Sindacato. Il Segretario del Sindacato è indicato con rotazione ogni 18 mesi e sarà alternativamente il soggetto designato da FSU ovvero il membro designato dal Comune di Reggio Emilia. Il primo Segretario del Sindacato sarà il soggetto designato da FSU. In caso di rinnovo del Patto, per il relativo periodo il Segretario sarà nominato ogni 12 mesi.

**G. PENALI**

La parte inadempiente a talune disposizioni del Patto (quali esemplificativamente e non esaustivamente le violazioni all'obbligo di votare in Assemblea della Società in conformità al Patto ovvero la violazione di alcune disposizioni dettate in forma di nomina degli organi sociali) sarà tenuta al pagamento di una penale in misura pari a Euro 10 (dieci) milioni, fatto salvo il diritto di ciascuna delle Parti adempienti di agire per il risarcimento del maggior danno, da versarsi ai pattisti non inadempienti, pro-quota in relazione alla rispettiva partecipazione nella Società alla data della violazione. In caso di violazione del Vincolo di Intrasferibilità la penale di cui sopra sarà pari alla maggiore somma tra: (i) Euro 10 milioni; ed (ii) il doppio della plusvalenza realizzata dalla parte cedente. La penale di cui sopra non troverà applicazione con riferimento esclusivo alla presentazione della lista per la nomina del primo Consiglio di Amministrazione.

**H. DURATA DEL PATTO**

Il Patto sarà valido e produrrà effetti fra i pattisti a decorrere dalla data di efficacia della Fusione a condizione che, entro e non oltre il giorno precedente a quello di stipula dell'atto di Fusione, il Patto sia stato sottoscritto da parte di tanti pattisti che detengano complessivamente almeno il 51% del capitale sociale della Società (la "Condizione"). Ove si sia verificata la Condizione il Patto avrà efficacia tra le Parti sino al terzo anniversario della data di efficacia della Fusione (la "Prima Data di Scadenza") e si rinnoverà tacitamente una sola volta per ulteriori due anni; successivamente ogni eventuale ulteriore rinnovo dovrà essere preventivamente concordato per iscritto. Quanto precede fatto salvo il diritto di ciascuna delle parti di recedere con efficacia dalla Prima Data di Scadenza mediante comunicazione inviata medesima Parti con un preavviso di almeno 12 (dodici) mesi rispetto alla medesima Prima Data di Scadenza. Il recesso da parte di alcuni dei pattisti farà venir meno l'efficacia del Patto per tutti gli altri pattisti solo ove alla Prima Data di Scadenza il capitale sociale detenuto dai pattisti che non hanno esercitato il recesso sia inferiore al 40% del capitale sociale della Società. Ad eccezione di quest'ultima evenienza il Patto proseguirà tra le Parti che non hanno esercitato il diritto di recesso.

Il Patto potrà essere modificato con l'accordo scritto degli Aderenti rappresentati complessivamente almeno i quattro quinti delle Azioni oggetto del Sindacato di Voto.

**I. SOGGETTO PRESSO IL QUALE GLI STRUMENTI FINANZIARI SONO DEPOSITATI**

Il Patto non contiene obblighi di deposito delle Azioni della Società aventi per oggetto il presente Patto.

**J. DEPOSITO DEL PATTO**

Il Patto viene depositato presso il registro delle imprese di Torino in conformità al disposto dell'art. 122, comma 1, lett. c), del TUF.

Aderenti	n. Azioni detenute e numero delle Azioni Conferite al Sindacato di Voto	% delle Azioni Conferite al Sindacato di Voto rispetto al totale delle azioni Conferite al Sindacato di Voto	% delle Azioni Conferite al Sindacato di Voto rispetto al capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie della Società	n. Azioni Conferite al Sindacato di Blocco da ciascun Aderente	% Azioni Conferite al Sindacato di Blocco rispetto al totale delle Azioni Conferite al Sindacato di Blocco	% Azioni Conferite al Sindacato di Blocco rispetto al capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie della Società
Finanziaria Sviluppo Utilities S.r.l.	424.999.233	60,3461	35,9643	424.999.233	65,2971	35,9643
Comune di Reggio Emilia	98.986.288	14,0552	8,3764	80.059.166	12,3003	6,7748
Comune di Parma	78.017.566	11,0778	6,6020	63.099.863	9,6947	5,3396
Comune di Piacenza	20.859.547	2,9619	1,7652	16.871.003	2,5921	1,4277
Comune di Albinea	2.189.166	0,3108	0,1853	1.770.575	0,2720	0,1498
Comune di Bagnolo in Piano	2.301.385	0,3268	0,1947	1.861.338	0,2860	0,1575
Comune di Baiso	772.648	0,1097	0,0654	624.910	0,0960	0,0529
Comune di Bibbiano	2.202.047	0,3127	0,1863	1.780.994	0,2736	0,1507
Comune di Boretto	1.142.416	0,1622	0,0967	923.975	0,1420	0,0782
Comune di Brescello	1.274.868	0,1810	0,1079	1.031.100	0,1584	0,0873
Comune di Busana	183.964	0,0261	0,0156	148.788	0,0229	0,0126
Comune di Cadelbosco di Sopra	2.301.385	0,3268	0,1947	1.861.338	0,2860	0,1575
Comune di Campagnola Emilia	1.434.913	0,2037	0,1214	1.160.543	0,1783	0,0982
Comune di Campegine	1.030.201	0,1463	0,0872	833.216	0,1280	0,0705
Comune di Canossa	956.613	0,1358	0,0810	773.699	0,1189	0,0655
Comune di Carpineti	919.816	0,1306	0,0778	743.938	0,1143	0,0630
Comune di Casalgrande	4.249.555	0,6034	0,3596	3.436.998	0,5281	0,2908
Comune di Casina	827.832	0,1175	0,0701	669.542	0,1029	0,0567
Comune di Castellarano	2.317.942	0,3291	0,1961	1.874.728	0,2880	0,1586
Comune di Castelnovo di Sotto	2.152.374	0,3056	0,1821	1.740.818	0,2675	0,1473
Comune di Castelnovo né Monti	1.839.637	0,2612	0,1557	1.487.880	0,2286	0,1259
Comune di Cavriago	2.704.266	0,3840	0,2288	2.187.184	0,3360	0,1851
Comune di Collagna	183.964	0,0261	0,0156	148.788	0,0229	0,0126
Comune di Correggio	6.341.227	0,9004	0,5366	5.128.722	0,7880	0,4340
Comune di Fabbrico	1.766.045	0,2508	0,1494	1.428.360	0,2195	0,1209
Comune di Gattatico	1.158.964	0,1646	0,0981	937.359	0,1440	0,0793
Comune di Gualtieri	1.606.004	0,2280	0,1359	1.298.920	0,1996	0,1099
Comune di Guastalla	3.311.343	0,4702	0,2802	2.678.181	0,4115	0,2266
Comune di Ligonchio	183.964	0,0261	0,0156	148.788	0,0229	0,0126
Comune di Luzzara	1.920.576	0,2727	0,1625	1.553.342	0,2387	0,1314
Comune di Montecchio Emilia	2.202.047	0,3127	0,1863	1.780.994	0,2736	0,1507
Comune di Novellara	2.450.393	0,3479	0,2074	1.981.854	0,3045	0,1677
Comune di Poviglio	1.490.101	0,2116	0,1261	1.205.179	0,1852	0,1020
Comune di Quattro Castella	3.090.586	0,4388	0,2615	2.499.636	0,3840	0,2115
Comune di Ramiseto	183.964	0,0261	0,0156	148.788	0,0229	0,0126
Comune di Reggiolo	1.705.342	0,2421	0,1443	1.379.264	0,2119	0,1167
Comune di Rio Saliceto	1.440.432	0,2045	0,1219	1.165.007	0,1790	0,0986
Comune di Rolo	1.122.177	0,1593	0,0950	907.605	0,1394	0,0768
Comune di Rubiera	2.433.841	0,3456	0,2060	1.968.466	0,3024	0,1666
Comune di San Martino in Rio	1.870.906	0,2657	0,1583	1.513.171	0,2325	0,1280
Comune di San Polo d'Enza	1.506.653	0,2139	0,1275	1.218.566	0,1872	0,1031
Comune di Sant'Ilario d'Enza	3.090.586	0,4388	0,2615	2.499.636	0,3840	0,2115
Comune di Scandiano	6.953.822	0,9874	0,5884	5.624.183	0,8641	0,4759
Comune di Toano	447.031	0,0635	0,0378	361.554	0,0555	0,0306
Comune di Vetto	496.704	0,0705	0,0420	401.729	0,0617	0,0340
Comune di Vezzano sul Crostolo	1.287.745	0,1828	0,1090	1.041.515	0,1600	0,0881
Comune di Viano	695.381	0,0987	0,0588	562.417	0,0864	0,0476
Comune di Villa Minozzo	220.760	0,0313	0,0187	178.548	0,0274	0,0151
Comune di Busseto	1.789	0,0003	0,0002	1.447	0,0002	0,0001
Comune di Collecchio	12.201	0,0017	0,0010	9.867	0,0015	0,0008
Comune di Felino	4.884	0,0007	0,0004	3.950	0,0006	0,0003
Comune di Fontevivo	3.183	0,0005	0,0003	2.574	0,0004	0,0002
Comune di Fornovo di Taro	2.440	0,0003	0,0002	1.973	0,0003	0,0002
Comune di Langhirano	12.734	0,0018	0,0011	10.299	0,0016	0,0009
Comune di Medesano	2.847	0,0004	0,0002	2.303	0,0004	0,0002
Comune di Mezzani	6.371	0,0009	0,0005	5.153	0,0008	0,0004
Comune di Montechiarugolo	9.546	0,0014	0,0008	7.721	0,0012	0,0007
Comune di Noceto	408.403	0,0580	0,0346	330.309	0,0507	0,0280
Comune di Polesine Parmense	3.574	0,0005	0,0003	2.890	0,0004	0,0002
Comune di Roccabianca	3.183	0,0005	0,0003	2.574	0,0004	0,0002
Comune di San Secondo Parmense	3.183	0,0005	0,0003	2.574	0,0004	0,0002
Comune di Sala Baganza	6.371	0,0009	0,0005	5.153	0,0008	0,0004
Comune di Sissa	3.574	0,0005	0,0003	2.890	0,0004	0,0002
Comune di Soragna	4.569	0,0006	0,0004	3.695	0,0006	0,0003
Comune di Sorbolo	17.085	0,0024	0,0014	13.818	0,0021	0,0012
Comune di Tizzano Val Parma	3.183	0,0005	0,0003	2.574	0,0004	0,0002
Comune di Torrice	1.197	0,0002	0,0001	968	0,0001	0,0001
Comune di Traversetolo	4.569	0,0006	0,0004	3.695	0,0006	0,0003
Comune di Trecasali	3.574	0,0005	0,0003	2.890	0,0004	0,0002
Comune di Zibello	3.574	0,0005	0,0003	2.890	0,0004	0,0002
Comune di Lugagnano Val d'Arda	8.152	0,0012	0,0007	6.593	0,0010	0,0006
Consorzio Ambientale Pedemontano	914.953	0,1299	0,0774	739.997	0,1137	0,0626
<b>TOTALE</b>	<b>704.269.359</b>	<b>100,0000</b>	<b>59,5967</b>	<b>650.870.198</b>	<b>100,0000</b>	<b>55,0779</b>